REGOLAMENTO (CE) N. 808/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2148/96 per quanto riguarda l'allegato III

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90, del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3492/90 stabilisce i principi per la gestione contabile delle scorte agricole d'intervento pubblico e che il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione [2] stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico;

considerando che è opportuno inserire anche il riso nel regolamento (CE) n. 2148/96 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2148/96, il punto III è sostituito dal testo seguente:

«III. CEREALI E RISO

A. Procedura di ispezione materiale

1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale di cereali e riso giacenti all'intervento pubblico.

   La selezione viene effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2. Ispezione materiale:

   — verifica della presenza di cereali o di riso nelle celle o magazzini selezionati;

   — identificazione dei cereali o del riso,

   — controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali o del riso con i dati della contabilità di magazzino;

   — valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.

3. In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio;

   in ciascun magazzino i cereali o il riso devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l'articolo 6 del regolamento quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e uguale o superiore al 6 % per quanto riguarda il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in depositi orizzontali.

Nel caso di cereali immagazzinati è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell'entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest'ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

[1] GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.
[2] GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6.

L'organismo d'intervento può avvalersi di questa possibilità qualora le circostanze, valutate caso per caso, le giustifichino, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale.

(Modello indicativo)

CEREALI E RISO — CONTROLLO DELLE GIACENZE

Prodotto:	Titolare del magazzino: Magazzino, Silo: N. cella:	Data:
Partita	Quantità risultante della contabilità	

A. Prodotti immagazzinati in silo

Numero della cella	Volume in base al capitolato m^3 (A)	Volume libero constatato m^3 (B)	Volume dei cereali immagazzinati m^3 (A-B)	Peso specifico constatato (kg/hl = 100)	Peso dei cereali

Totale (A): .....

B. Prodotti immagazzinati in deposito orizzontale

	Celle n.	Celle n.	Celle n.
Superficie utilizzata:	..... m^2 } ..... m^3	..... m^2 } ..... m^3	..... m^2 } ..... m^3
Altezza:	..... m	..... m	..... m
Rettifiche:	..... m^3	..... m^3	..... m^3
Volume:	..... m^3	..... m^3	..... m^3
Peso specifico:.....	..... kg/hl	..... kg/hl	..... kg/hl
Peso totale	..... t	..... t	..... t

Totale (B): .....

Peso totale magazzino: .....

Differenza rispetto al peso contabile: .....

In %: .....

....., il .....

Controllore organismo di intervento:

(Timbro e firma)»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione